Libera circolazione delle merci

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2013/0404	Mancato recepimento della Direttiva 2013/15/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate Direttive in materia di libera circolazione delle merci a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2013/0400	Mancato recepimento della Direttiva 2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che modifica la Direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2011/4064	Cattiva applicazione della direttiva 95/16/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2011/4030	Commercializzazione dei sacchetti di plastica	MMC	No	Stadio invariato
Scheda 5 2008/4541	Ostacoli alla commercializzazione in Italia dei camini o dei condotti in plastica	MM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Libera circolazione delle merci

Procedura di infrazione n. 2013/0404 – ex art. 258 del TFUE
"Mancato recepimento della Direttiva 2013/15/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate Direttive in materia di libera circolazione delle merci a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea rileva che l'Italia non ha ancora recepito, nel suo ordinamento nazionale, la Direttiva 2013/15/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate Direttive in materia di libera circolazione delle merci a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia.

Ai sensi dell'art. 2 della stessa, gli Stati membri pongono in essere, entro la data di adesione della Croazia all'Unione, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In quanto tali misure di attuazione, come sopra descritte, non le sono state ancora comunicate, la Commissione ritiene che esse non sono state ancora adottate, per cui la Repubblica italiana non avrebbe ancora recepito, nel proprio sistema giuridico nazionale, la Direttiva di cui si tratta.

Stato della Procedura

In data 28 novembre 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno recepito la presente Direttiva, nell'ordinamento interno, tramite Decreto del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture emesso in data 27 gennaio 2014

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

Scheda 2– Libera circolazione delle merci

Procedura di infrazione n. 2013/0400 – ex art. 258 del TFUE
"Mancato recepimento della Direttiva 2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che modifica la Direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea rileva che l'Italia non ha ancora recepito, nel suo ordinamento nazionale, la Direttiva 2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che modifica la Direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana

Ai sensi dell'art. 2 della stessa, gli Stati membri pongono in essere, entro il 28 ottobre 2013, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In quanto tali misure di attuazione, come sopra descritte, non le sono state ancora comunicate, la Commissione ritiene che esse non sono state ancora adottate, per cui la Repubblica italiana non avrebbe ancora recepito, nel proprio sistema giuridico nazionale, la Direttiva di cui si tratta.

Stato della Procedura

Il 28 novembre 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2012/12/UE mediante il Decreto Legislativo 19 febbraio 2014, n. 20.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

Scheda 3 – Libera circolazione delle merci

Procedura di infrazione n. 2011/4064 – ex art. 258 del TFUE
"Cattiva applicazione della direttiva 95/16/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione della Direttiva 95/16/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri della UE in materia di ascensori. In particolare, sarebbe in contrasto con tale normativa europea la legislazione italiana di cui al Decreto Ministeriale 11/01/2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, intitolato "Norme relative all'esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone". Esso Decreto non si applica a tutte le tipologie di ascensori né a tutte le fattispecie di trasporto, ma solo agli ascensori destinati al trasporto di persone "in servizio pubblico" e agli ascensori verticali nei quali la cabina presenta un'inclinazione minore di 15° rispetto alla verticale. Tali tipologie, tuttavia, rientrano comunque nell'ambito coperto dalla sopra menzionata Direttiva comunitaria, stante la portata generale di quest'ultima, per cui è pacifico che la normativa nazionale in questione non possa recare disposizioni configgenti con quelle contenute nella medesima Direttiva. Tuttavia, la Commissione sostiene che il Decreto Ministeriale, di cui sopra, contenga numerose prescrizioni non coerenziabili con la disciplina dell'Unione europea. Quest'ultima ha inteso garantire che gli ascensori, prodotti in qualsiasi Stato membro della UE, possano liberamente circolare negli altri Stati membri, senza venirne ostacolati dalla difformità dei requisiti tecnici diversi per essi eventualmente richiesti dalle rispettive normative interne degli stessi Stati. A tal fine, l'art. 5 par. 1 della Direttiva in oggetto ha disposto che i momenti dell'"installazione", nonché della "messa in servizio" di tali ascensori, siano considerati a norma solo per il fatto di rispondere positivamente alla valutazione tecnica di conformità come disciplinata al capitolo II della Direttiva stessa 95/16/CE. Pertanto, il legislatore comunitario esclude che la normativa nazionale, vigente nei singoli Stati membri, possa subordinare l'autorizzazione all'impianto e alla messa in servizio degli ascensori a procedure di valutazione ulteriori, rispetto a quella informata ai parametri previsti dalla Direttiva al succitato allegato II della stessa. Tuttalpiù, l'art.2 par. 4 di tale Direttiva consente agli Stati membri, onde tutelare l'incolumità delle persone, di imporre controlli di tipo successivo, da applicarsi pertanto ad ascensori già in servizio. In proposito il D.M. 11/1/10, sopra menzionato, sottopone l'installazione e la messa in servizio della tipologia di ascensori, ivi considerata, alla previa valutazione tecnica di un'apposita Autorità interna (l'USTIF): tale prescrizione duplicherebbe illegittimamente, ad avviso della Commissione, la procedura autorizzativa già disciplinata dalla Direttiva al suo Allegato II. Un altro punto di difformità della normativa italiana rispetto alla Dir. 95/16/CE concernerebbe la circostanza per cui, ai fini della "conformità" dell'ascensore ai parametri di cui all'Allegato II suddetto, il D. M. menzionato impone necessariamentel'applicazione delle norme europee EN 81-28, EN 81-70 ed EN 81-1/2, laddove, ai sensi della Direttiva medesima, la conformità stessa - rispetto agli anzidetti criteri - potrebbe essere provata anche con mezzi alternativi a tali norme e ad esse equivalenti.

Stato della Procedura

In data 24 novembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

Scheda 4 – Libera circolazione delle merci

Procedura di infrazione n. 2011/4030 – ex art. 258 del TFUE
"Commercializzazione dei sacchetti di plastica".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente; Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 16 e 18 della Direttiva 94/62/CE relativa agli imballaggi, nonché l'art. 8 della Direttiva 98/34/CE, che applica una procedura di informazione alle norme tecniche adottate dai singoli Stati membri. La normativa nazionale contestata è contenuta all'art. 1, commi 1129 e 1130 della Legge n. 296/06 (Legge Finanziaria 2006), che prevede, dal 1° gennaio 2011, il divieto di commercializzare in Italia i sacchi di plastica da asporto merci, i quali non presentino i requisiti di "biodegradabilità" indicati dalla stessa Legge. Nella "messa in mora", si lamentava che le Autorità italiane avrebbero disatteso precisi obblighi informativi previsti dalla legislazione UE. In particolare, a norma del suddetto art. 16 della Direttiva 94/62/CE (Direttiva "imballaggi"), gli Stati membri sono tenuti, ove adottino misure incidenti nel settore degli imballaggi medesimi - come quelle concernenti le caratteristiche tecniche imposte agli stessi – a darne comunicazione alla Commissione prima di dare loro applicazione. Tale obbligo è rivolto a consentire, alle Autorità UE, di scrutinare tempestivamente la normativa nazionale, onde evitare che, all'interno dei singoli Stati membri, determinati prodotti siano ammessi in commercio solo se rivestiti di caratteristiche tecniche diverse da quelle di cui alla legislazione dell'Unione. Una tale difformità, infatti, renderebbe il mercato interno di un singolo Stato inaccessibile al prodotto transfrontaliero che, pur in regola con le prescrizioni unionali, non risultasse conforme ai dettami del legislatore nazionale. Sempre in vista dello stesso scopo, l'art. 8 della Direttiva 98/34/CE stabilisce, in generale, che alla Commissione debbano essere *comunicate, ancora allo stadio di "progetto", tutte le misure adottate da uno Stato membro* le quali indichino una specificazione tecnica, o un altro requisito, o comunque una regola, la cui applicazione viene imposta come condizione imprescindibile per l'ammissione in commercio di determinati servizi o prodotti. Con la presente "messa in mora complementare", la Commissione rileva che in ragione del divieto, sopra menzionato, di immettere in commercio gli imballaggi risultanti non biodegradabili in base alle regole fissate dalla stessa normativa italiana, sono state effettivamente introdotte regole tecniche diverse da quelle imposte in sede UE, violando l'art. 18 della Direttiva. Quest'ultimo, infatti, ha stabilito che gli Stati membri debbano consentire la commercializzazione degli imballaggi di plastica, quando i medesimi rechino i requisiti di cui alla Direttiva stessa. Per converso, la normativa italiana finirebbe, indebitamente, per escludere dal commercio anche gli imballaggi in regola con le prescrizioni della Direttiva in questione, ove non presentassero i requisiti di biodegradabilità di cui alla Legge Finanziaria 2006. La Commissione ritiene che anche il testo di cui all'art. 2 del D. L. 2/2012, convertito nella L. 24/3/2012, n. 28 ed emesso dall'Italia in seguito all'invio della "messa in mora", risulti in contrasto con il predetto art. 18. Il suddetto art. 2, infatti, pur prevedendo delle eccezioni al divieto di commercializzazione di cui alla Finanziaria 2006, tuttavia collega tali deroghe alla *sussistenza, nel prodotto, di ulteriori requisiti tecnici che risultano, anch'essi, diversi da quelli* che la Direttiva 94/62/CE ritiene idonei a consentire la stessa immissione in commercio.

Stato della Procedura

In data 24 ottobre 2012 è stata inviata un messa in mora complementare ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

Scheda 5 – Libera circolazione delle merci

Procedura di infrazione n. 2008/4541 - ex art. 258 del TFUE.

"Ostacoli alla commercializzazione in Italia dei camini o dei condotti in plastica".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione della Direttiva 89/106/CEE sulla fissazione di regole uniformi per tutta l'area UE in ordine ai materiali da costruzione, della Direttiva 2009/142/CE sui requisiti uniformi per gli apparecchi a gas e, infine, dell'36 del Trattato TFUE, che vieta, fra l'altro, le restrizioni che uno Stato UE ponga alla commercializzazione, sul proprio territorio, di prodotti fabbricati in conformità alla legislazione vigente in un altro Stato dell'Unione europea. Il primo degli atti normativi succitati, ovvero la Dir.va 89/106/CE, stabilisce che possono essere commercializzati, in tutti i Paesi membri della UE, i prodotti recanti il marchio CE. Quest'ultimo può senz'altro essere apposto a tutti i prodotti rispondenti ai requisiti previsti, alternativamente, dall'art. 4 par. 2 della Direttiva medesima, che indica, a tal proposito: 1) i requisiti stabiliti dalle norme nazionali che riprendano le regole tecniche fissate, in proposito, da organismi tecnici europei come il CEN e/o il CENELEC; 2) il requisito consistente nel rilascio di un "benestare tecnico europeo" (ETA), secondo la procedura stabilita al capitolo III della Direttiva stessa. Tuttavia, all'art. 4 di essa Direttiva, si precisa che, quando certi prodotti esulano dall'ambito di applicazione del marchio CE – per cui non possono obiettivamente esibire detto marchio – gli stessi sono legittimati a circolare ugualmente sul mercato interno di tutti gli Stati UE, purchè conformi ai requisiti stabiliti dalla normativa nazionale vigente in uno di questi Stati. Pertanto, nessuno Stato UE può impedire l'ingresso, nel proprio mercato nazionale, dei prodotti da costruzione non rientranti nella sfera di applicazione del marchio CE, i quali risultino comunque conformi alla relativa legislazione tecnica dello Stato UE di provenienza. Di conseguenza, lo stesso Stato UE di importazione non può subordinare l'ingresso di tali prodotti, nel proprio territorio, all'apposizione ai medesimi di un marchio CE, quando essi presentino tutti i requisiti richiesti dalla legislazione interna del Paese UE di provenienza. Tuttavia, le Autorità italiane hanno emanato un atto normativo (Decreto Legislativo n. 152/06 del 3/4/2006), il quale, precisamente all'Allegato IX, parte V, sezione II, punto 2.7, conterrebbe previsioni incompatibili con le succitate norme UE: 1) in primo luogo lo stesso Decreto imporrebbe che tutti i condotti, specialmente se utilizzati in funzione di caldaie a condensazione, fossero metallici: ciò impedirebbe la commercializzazione, in Italia, dei camini e dei condotti in plastica, anche se muniti del marchio CE; 2) in seconda battuta, esso Decreto subordinerebbe la circolazione, sul mercato italiano, di tutto il materiale da costruzione – anche quello non ricompreso, dalla Dir. 89/106/CE, nell'ambito di riferimento del marchio CE – all'apposizione, sul medesimo materiale, dello stesso marchio.

Stato della Procedura

Il 29/09/2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE. In superamento della presente procedura, l'art. 3 del disegno di Legge europea 2013 bis ha modificato l'Allegato IX, parte V, sezione II, punto 2.7, primo periodo, del D. Lgs 152/06, sostituendo, al requisito costituito dall'apposizione della marcatura CE, quello relativo all'"idoneità" rispetto "all'uso previsto".

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Libera circolazione delle persone

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2013/4009	Non conformità di alcune disposizioni italiane con la Direttiva 2003/109/CE (carta acquisti e assegni per il nucleo familiare e di maternità)	MM	Si	Stadio invariato
Scheda 2 2011/4146	Limitazione da parte della Federazione Italiana Nuoto del numero di giocatori di pallanuoto cittadini dell'UE	MMC	No	Variazione di stadio (da MM a MMC)

Scheda 1 – Libera circolazione delle persone

Procedura di infrazione n. 2013/4009 - ex art. 258 del TFUE

"Non conformità di alcune disposizioni italiane con la Direttiva 2003/109/CE (carta acquisti e assegni per il nucleo familiare e di maternità)"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione europea ritiene violata la Direttiva 2003/109/CE sulla condizione dei cittadini di paesi terzi "soggiornanti di lungo periodo", vale a dire i cittadini di paesi estranei all'Unione europea, i quali risiedano ininterrottamente e legalmente, in uno Stato della UE, da almeno 5 anni. A questi ultimi, l'art. 11 della summenzionata Direttiva attribuisce il diritto alle stesse forme di "prestazioni sociali, assistenza sociale e protezione sociale" previste per i cittadini del medesimo Stato UE nel quale risiedono. Tuttavia, il par.fo 4 dello stesso art. 11 ammette che i singoli Stati membri possano limitare tale eguaglianza di trattamento alle sole prestazioni sociali che si possano definire "essenziali". Al riguardo, la Corte UE ha precisato che, in materia di assistenza sociale, quando uno Stato UE decide di restringere l'equiparazione, fra i suoi cittadini e i cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, alle mere "prestazioni essenziali" – senza estendere, dunque, ai "soggiornanti di lungo periodo" le erogazioni sociali non essenziali - tale volontà deve risultare in modo esplicito. Sul punto, la Commissione ha individuato alcune norme italiane che prevedono forme di assistenza sociale, dal cui godimento sono estromessi i predetti "soggiornanti di lungo periodo". Si tratta, in particolare: 1) della "carta acquisti" di cui al Decreto Legge 25/06/08, n. 112, convertito nella Legge 06/08/08, in favore di persone in condizioni di disagio economico, ultrasessantacinquenni o genitori/tutori di un minore di età inferiore ai 3 anni; 2) degli "assegni per il nucleo familiare e di maternità", per i nuclei familiari a basso reddito con almeno tre figli sotto ai 18 anni. Al riguardo, la Commissione ritiene che tali provvidenze dovrebbero essere estese anche ai residenti di lungo periodo, osservando che: 1) ove pure si considerino i sussidi in oggetto come non "essenziali", non sarebbe comunque consentito denegare i medesimi al "residenti di lungo periodo", in quanto dalla legislazione italiana non emergerebbe espressamente la volontà di limitare l'equiparazione, di cui sopra, alle "prestazioni essenziali"; 2) anche se il legislatore italiano avesse manifestato chiaramente la volontà di limitare l'equiparazione, di cui sopra, alle prestazioni "essenziali", rileva che sia la legislazione UE sia la stessa legislazione italiana (Legge quadro 8/11/2000 n. 328) qualificano gli interventi di sostegno dei minori, in condizioni di disagio, in termini di sussidi sociali "essenziali", per cui, inderogabilmente, i "soggiornanti di lungo periodo" dovrebbero fruirne. In vista del soddisfacimento delle richieste della Commissione, le Autorità italiane hanno previsto, con l'art. 216 della Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), le misure finanziarie consistenti nell'estensione, anche ai "cittadini di paesi terzi residenti di lungo periodo", delle forme di assistenza sociale di cui è causa nella presente procedura.

Stato della Procedura

Il 21 febbraio 2013 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura implica un aggravio della spesa pubblica, in quanto il novero degli aventi diritto alle prestazioni assistenziali in oggetto viene esteso anche ai "residenti di lungo periodo". Le misure di spesa pubblica rivolte al superamento della presente procedure sono previste e quantizzate, in particolare, nell'art. 216 della Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).

Scheda 2 - Libera circolazione delle persone

Procedura di infrazione n. 2011/4146 – ex art. 258 del TFUE
"Limitazione da parte della Federazione italiana Nuoto del numero di giocatori di pallanuoto cittadini dell'UE"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: PCM - Ufficio per lo sport

Violazione

La Commissione europea rileva l'incompatibilità, con l'art. 45 del Trattato TFUE e con l'art. 4 del Regolamento 492/2011, della disciplina italiana che regola la partecipazione, alle gare di pallanuoto a livello professionale, di atleti appartenenti ad altri Stati dell'Unione europea. La normativa nazionale censurata, che è contenuta nel Regolamento della Federazione italiana Nuoto (FIN), è entrata in vigore dalla stagione 2012/2013. Si precisa che detta disciplina è stata modificata dopo la notifica, nell'ambito della presente procedura, di una "messa in mora" con la quale si contestava la normativa precedente, in quanto avrebbe penalizzato gli atleti aventi la cittadinanza di Stati UE diversi dall'Italia. Tuttavia, la Commissione ritiene che anche a seguito di detta modifica, sopravvivano comunque delle discriminazioni nei confronti degli atleti "transfrontalieri". Precisamente, il Regolamento FIN dispone che, per un incontro di pallanuoto in Italia, i giocatori non possano essere più di 13, di cui 7 presenti contemporaneamente in acqua. Di questi ultimi, debbono essere stati "formati nei vivai italiani", necessariamente, dai 5 ai 6 giocatori, a seconda dei livelli di competizione. Pertanto, gli atleti non formatisi in Italia sono ammessi a partecipare, agli incontri di pallanuoto, in numero davvero esiguo. Ora, se è indubbio che i giocatori "formati nei vivai italiani" possono essere di nazionalità sia italiana che di altri Stati dell'Unione, è tuttavia evidente che la categoria includerà, soprattutto, atleti italiani, in quanto è più facile che ad essersi formato in Italia sia un cittadino italiano piuttosto che uno estero. Quindi, nel caso di specie ricorrerebbe comunque una discriminazione – non diretta, cioè espressamente basata sulla nazionalità, ma surrettizia ed indiretta - ai danni degli atleti che risultino cittadini di altri Stati unionali. Al riguardo, la Commissione osserva che una tale disciplina contraddice, innanzitutto, il predetto art. 45 del TFUE relativo alla "libera circolazione dei lavoratori" in tutta la UE, il quale impone che le condizioni di lavoro dei cittadini di Stati UE (comprese le condizioni di "accesso" al lavoro), previste all'interno di un diverso Stato UE ospitante, debbono essere le stesse garantite ai lavoratori interni. Verrebbe contraddetto, altresì, anche il suddetto art. 4 del Reg. 492/2011, che ribadendo il principio di cui sopra, con riferimento specifico ai lavoratori del settore sportivo, sancisce l'illegittimità dei regolamenti delle associazioni sportive che, come quello di cui è causa, limitino il diritto dei cittadini di altri Stati membri di partecipare, come professionisti, a incontri sportivi. A sostegno delle sue norme, l'Italia ha addotto che anche l'art. 45 TFUE in oggetto – nel caso, in cui il rispetto del principio stesso della "libera circolazione dei lavoratori" comportasse una lesione di esigenze imperative di ordine generale – ammette che il medesimo principio subisca delle deroghe. Al riguardo, l'esigenza generale che verrebbe tutelata, con l'obbligo di impegnare nelle competizioni un preponderante numero di atleti formatisi in Italia, sarebbe rappresentata dalla possibilità di offrire, a tali sportivi, l'opportunità di esercitarsi maggiormente e migliorare, così, le loro prestazioni. Sul punto, la Commissione ha negato che tale interesse possa qualificarsi come "esigenza imperativa generale".

Stato della Procedura

Il 20 novembre 2013 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Libera prestazione dei servizi e stabilimento

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2013/4215	Iscrizione all'albo professionale di avvocati in possesso di qualifiche professionali ottenute in un altro Stato membro (avvocati stabiliti)	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2013/4212	Restrizioni in materia di prestazione di servizi di attestazione e di certificazione in Italia (SOA)	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2013/4202	Regime transitorio per la protezione del diritto d'autore dei disegni e modelli (Direttiva 98/71/CE)	MM	No	Nuova procedura
Scheda 4 2013/0405	Mancato recepimento della Direttiva 2013/25/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate Direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia	MM	No	Nuova procedura
Scheda 5 2011/4059	Riconoscimento da parte dell'Italia di qualifiche professionali per la professione di docente conseguite in un altro Stato membro. Esame di lingua italiana	MM	No	Stadio invariato
Scheda 6 2011/2026	Normativa italiana in materia di concessioni idroelettriche	MMC	Sì	Variazione di stadio (da MM a MMC)

Scheda 1 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento

Procedura di infrazione n. 2013/4215 – ex art. 258 del TFUE
"Iscrizione all'albo professionale"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

La Commissione europea ritiene che il trattamento, in Italia, delle richieste di iscrizione presso gli Ordini forensi - presentate da operatori muniti di titoli abilitanti alla professione di avvocato, rilasciati in altri Stati della UE, c.d. "Stati di origine"– contrasti con le Direttive 98/5/CE e 2005/36/CE. Le criticità si pongono, in particolare, per i titoli di avvocato rilasciati in Spagna, ove l'avvocatura può essere esercitata dai laureati in giurisprudenza senza ulteriore qualificazione, mentre in Italia si richiede, all'uopo, anche un tirocinio presso uno studio legale e il superamento di un apposito esame di Stato. Ora, gli ordini forensi italiani rifiutano l'iscrizione automatica di tali titoli esteri, esigendo, per l'iscrizione stessa, requisiti ulteriori come il trascorso esercizio della professione nello Stato conferente il titolo, o l'esistenza di un domicilio professionale nel medesimo Stato. Sul punto, la Commissione ha distinto tre diverse fattispecie. La prima di esse vede un operatore che, conseguito in uno Stato UE il titolo abilitante all'avvocatura ed iscritto lo stesso titolo presso le Autorità dello stesso Stato, chiede di essere iscritto in un altro Stato UE (l'Italia nel caso concreto) con lo stesso titolo rilasciato all'estero e di esercitare sotto lo stesso titolo, senza convertirlo nel corrispondente titolo in vigore nello Stato "ospitante". In tal caso dovrebbe applicarsi l'art. 3 della Dir. 98/5/CE, per il quale l'operatore ha diritto ad un'iscrizione "automatica" presso lo Stato UE "ospitante. Diverso il caso in cui lo stesso operatore, munito di titolo per l'avvocatura e di iscrizione transfrontalieri, voglia esercitare in un altro Stato UE con il titolo previsto, all'uopo, in quest'ultimo Stato. In tale evenienza, l'operatore deve soddisfare i requisiti non già dell'art. 3, ma dell'art. 10 della predetta Dir. 98/5/CE: deve, quindi, iscriversi con il titolo straniero presso il competente organo dello Stato ospitante (l'Italia nella fattispecie) e, quindi, sotto lo stesso titolo, esercitare effettivamente l'avvocatura, per tre anni, nel secondo Stato. Atteso ciò, lo "Stato ospitante" dovrà, senza pretendere ulteriori requisiti, concedere l'uso del proprio titolo nazionale per l'avvocatura. Ciò, a condizione che i presupposti, cui l'ordinamento dello Stato "di origine" del titolo subordina il rilascio dello stesso (come la frequenza del corso di laurea), siano stati integrati completamente nello stesso Stato. Altrimenti, ricorrerebbe la terza ipotesi indicata dalla Commissione, soggetta alla disciplina del XII Considerando della predetta Dir. 98/5/CE e alla sentenza "Cavallara" (C-311/06): in essa ipotesi ricadono quanti, laureati in giurisprudenza in Italia, si rechino in un altro Stato UE il cui ordinamento consenta l'esercizio dell'Avvocatura in base alla mera laurea, ed in quest'ultimo Stato iscrivano il loro titolo. Quindi, ritornano in Italia per avviare la procedura di cui al predetto art. 10 (iscrizione presso l'organo forense italiano ed esercizio triennale dell'avvocatura). In tale ultima fattispecie, dunque, l'art. 10 non può trovare applicazione, ricorrendo una forma di abuso del diritto UE (utilizzato per mero "shopping" della normativa più favorevole e non per reali esigenze di libera circolazione dei servizi). Ne deriva che lo Stato ospitante può, al riguardo, denegare la concessione del titolo nazionale o subordinarla alla prova degli ulteriori elementi già indicati sopra.

Stato della Procedura

Il 20/11/13 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento

Procedura di infrazione n. 2013/4212 – ex art. 258 del TFUE
"Restrizioni in materia di prestazione di servizi di attestazione e di certificazione in Italia (SOA)"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'art. 64, par. 1, del D.P.R. 5/10/10, n. 207/2010, contrasti con l'art. 56 del Trattato TFUE e con l'art. 16, par. 2, lett. a) della Direttiva 2006/123/CE (c.d. Direttiva "servizi"). Il presente contenzioso verte sulle SOA (Società Organismi di Attestazione). Al riguardo, l'art. 52 della Dir.va 2004/18/CE impone che gli operatori economici, intenzionati a partecipare ad una procedura di "evidenza pubblica" (con la quale, normalmente, le Amministrazioni individuano gli affidatari delle proprie commesse), debbano presentare requisiti tecnici e finanziari "minimi". La titolarità effettiva di detti requisiti è attestata dalle già menzionate SOA. In proposito, il suddetto art. 64, par. 1, del DPR n. 207/2010, stabilisce che dette SOA abbiano la sede legale, necessariamente, in Italia. Ciò confliggerebbe, per la Commissione, con i principi, sanciti dal Trattato TFUE, della "libertà di stabilimento delle imprese" (art. 49 TFUE) e della "libera prstazione dei servizi" (art. 56 TFUE). Il primo di essi, infatti, oltre a sancire la libertà positiva, di un'impresa di qualsiasi Stato UE, di ubicare la sede - o un altro tipo di stabile organizzazione - in qualsiasi altro Stato della stessa Unione, implica anche la libertà negativa, per la stessa impresa, di non localizzare in un determinato Stato UE nessuna di dette stabili strutture. In forza della "libera prestazione dei servizi", poi, si ritiene che le imprese di ciascuno Stato UE abbiano il diritto di prestare i propri servizi in tutti gli altri Stati dell'Unione, anche senza istituire, in essi Stati, nessuna forma di stabilimento. Tali assunti sono ribaditi esplicitamente dall'art. 16, par. 2, lett. a) della Dir. 2006/123/CE, sopra citato. Le Autorità italiane replicano, al riguardo, che: 1) i due principi succitati non potrebbero applicarsi all'attività delle SOA, essendo la stessa qualificabile non in termini di prestazione di un mero servizio economico, ma di esercizio di pubblici poteri (vedi la funzione di "certificazione"): come tale, ai sensi dell'art. 51 del TFUE, non soggiacerebbe né all'art. 49 né all'art. 56 predetti; 2) le Autorità pubbliche italiane - stante la delicatezza della "certificazione" svolta dalle SOA – debbono sottoporre le stesse a penetranti controlli, che verrebbero ostacolati qualora i principali uffici amministrativi delle medesime si trovassero all'estero. Al riguardo la Commissione ribatte che: 1)l'attività delle SOA, pur essendo estrinsecata in occasione dell'espletamento di procedure di evidenza "pubblica", non assurgerebbe essa stessa ad esercizio di potestà pubbliche; 2) l'assoggettamento delle SOA ai controlli della pubblica Autorità corrisponde ad un interesse collettivo e, dunque, a quelle "esigenze imperative di ordine generale" che lo stesso Trattato TFUE ammette possano giustificare una deroga ai medesimi principi di "libertà" di cui sopra. Tuttavia, dette deroghe debbono essere, per costante giurisprudenza UE, contenute negli stretti limiti necessari ad assicurare il perseguimento delle predette esigenze generali: sul punto, la Commissione obietta che l'interesse a garantire un adeguato controllo sulle SOA, da parte delle Autorità italiane, potrebbe essere soddisfatto anche se la legge italiana non prescrivesse l'obbligo di ubicare in Italia la sede legale delle stesse. A tal uopo, infatti, sarebbe sufficiente richiedere all'impresa, pur avente la propria sede principale in un altro Stato UE, la produzione dei documenti all'uopo pertinenti.

Stato della Procedura

Il 20 novembre 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento

Procedura di infrazione n. 2013/4202 – ex art. 258 del TFUE
"Regime transitorio per la protezione del diritto d'autore dei disegni e dei modelli"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione europea ritiene violato l'art. 17 della Direttiva 98/71/CE, relativa ai "disegni" e "modelli". Questi, come elementi estetici attinenti ad un prodotto, sono oggetto di apposita "registrazione" presso gli Uffici competenti dei singoli Stati UE. Il soggetto, in favore del quale è eseguita la registrazione, acquista un'esclusiva sulla loro utilizzazione, che decade decorso un certo numero di anni da detta registrazione. Con tale decadenza, il modello/disegno cade "in pubblico dominio ", nel senso che anche i terzi, diversi dal titolare della vecchia registrazione, possono utilizzare lgi elementi estetici, di cui si tratta, senza il consenso di quest'ultimo. Ora, la Direttiva 98/71/CE – poichè le varie normative nazionali attribuiscono, alla registrazione, periodi di efficacia diversi da uno Stato UE ad un altro - ha scelto di ovviare a tale difformità estendendo un diritto similare a quello sul modello/disegno, cioè il "diritto d'autore", a tutti i modelli/disegni che abbiano ricevuto una registrazione efficace in almeno uno degli Stati UE. Tale "copertura" ricomprende anche quei modelli/disegni che, già registrati come tali, siano caduti, prima dell'entrata in vigore della Direttiva nel singolo Stato, "in pubblico dominio" per decadenza della registrazione. Sul disegno/modello caduto in pubblico dominio, dunque, il diritto esclusivo, già attribuito dalla registrazione scaduta, viene rivitalizzato nella forma del "diritto d'autore". Detta reviviscenza è retroattiva, in quanto inizia ad operare dal momento in cui il disegno/modello (già registrato) è stato "creato", prolungandosi per i 70 anni di tutela tipici del diritto di autore (anche se, nel frattempo, il disegno/modello è caduto in pubblico dominio). Ora, può darsi che alcuni terzi, prima che la Direttiva stessa acquistasse vigenza nello Stato UE della registrazione - e, quindi, nell'incolpevole ignoranza di detta protezione retroattiva - abbiano utilizzato, senza il consenso dei titolari della registrazione medesima, dei modelli/disegni che erano divenuti, all'epoca, di pubblico dominio. Per questo, l'art. 17 predetto, intendendo tutelare la buona fede di tali soggetti, consente ai singoli Stati UE di limitare l' estensione temporale del "diritto di autore", nel senso di prevedere – per quei disegni/modelli i quali, prima che la Direttiva acquisisse efficacia nello Stato UE, erano stati utilizzati da terzi in quanto caduti in pubblico dominio– la "sospensione" della copertura temporale garantita dal diritto di autore. La sospensione può anche perdurare dopo l'entrata in vigore della Direttiva, ma solo, in tal caso, entro i limiti temporali necessari a consentire - ai terzi che hanno iniziato a commerciare o fabbricare il prodotto (recante il modello/disegno) poco prima dell'entrata in vigore della Direttiva – di smaltire le loro scorte o di esaurire la stessa attività. Pertanto, la Corte UE ha stabilito che la sospensione di detto diritto d'autore - dopo l'attuazione della Direttiva nello Stato UE - per un periodo pari o superiore a 10 anni, sarebbe eccessiva. Quindi si ritiene contrario, all'art. 17 della Dir.98/71/CE, l'art. 239 del D. L. 29/12/11, n. 216 (convertito in Legge 24/02/12, n. 14), in quanto, ferme restando le condizioni di cui sopra, ha sospeso detto diritto di autore fino a 13 anni successivi all'entrata in vigore, in Italia, della suddetta Direttiva.

Stato della Procedura

Il 18/10/13 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 4 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento

Procedura di infrazione n. 2013/0405 – ex art. 258 del TFUE
"Mancato recepimento della Direttiva 2013/25/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate Direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora attuata, in Italia, la Direttiva 2013/25/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate Direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia.

Ai sensi dell'art. 2 della stessa Direttiva 2013/25/UE, gli Stati membri pongono in essere, entro la data dell'adesione della Croazia all'Unione, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché le suddette misure non le sono state ancora comunicate, la Commissione ritiene che le medesime non siano state nemmeno adottate, per cui conclude che la Direttiva 2013/25/UE non è stata ancora recepita nell'ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

Il 28 novembre 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 5 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento

Procedura di infrazione n. 2011/4059 – ex art. 258 del TFUE
"Riconoscimento da parte dell'Italia di qualifiche professionali"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione dell'art. 53 della Direttiva 2005/36/CE, che impone ad ogni Stato membro della UE il "riconoscimento"delle qualifiche professionali rilasciate in altri Stati membri. Tale Direttiva costituisce una più specifica applicazione dell'art. 45 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in ordine alla "libertà" dei lavoratori, provenienti da uno Stato membro, di circolare in tutta l'area comunitaria. Tale principio verrebbe infatti svuotato di effettività, qualora un lavoratore, dotato di un titolo professionale e inteso a trasferirsi in uno Stato membro diverso da quello di origine, non potesse ottenere, anche nello Stato membro ospitante, il riconoscimento degli studi compiuti. La normativa italiana censurata è rappresentata dal Decreto Legislativo n. 206/2007 e dalla Circolare ministeriale n. 81/2010, che indicano le condizioni richieste affinchè i docenti stranieri vengano ammessi ad insegnare in Italia. Nell'ambito di tali requisiti, si prevede che il soggetto sia sottoposto ad un previo esame, che certifichi la conoscenza della lingua italiana. Detto scrutinio, peraltro, non viene informato a criteri differenziati, in ragione delle diverse discipline oggetto di insegnamento, ma richiede lo stesso elevato livello di conoscenza dell'italiano, non solo nei casi in cui tale lingua costituisce l'oggetto dell'insegnamento (è il caso degli insegnanti di lingua italiana o dei logopedisti), ma anche quando ne rappresenta il mero mezzo (come per gli insegnanti di materie scientifiche, tecniche o motorie). Peraltro, tale prova preliminare non viene affidata in gestione a qualsiasi amministrazione, italiana o comunitaria, purchè in possesso di determinati requisiti tecnici, ma solo a due specifiche istituzioni italiane, l'una presso l'Università per stranieri di Perugia, l'altra presso l'Università per stranieri di Siena. Al riguardo, la Commissione osserva che la lesione di un diritto sancito dai Trattati (come il diritto dei lavoratori UE alla libera circolazione), può ammettersi solo in funzione del soddisfacimento di imperative ragioni di ordine pubblico e, peraltro, non deve eccedere quanto strettamente necessario alla tutela delle stesse ragioni. Circa la legislazione italiana in questione, dunque, la Commissione osserva che essa introduce dei limiti talmente penetranti alla libera circolazione, in Italia, dei docenti di altri Stati membri, da non potersi giustificare nemmeno in base al pur rilevante interesse pubblico a garantire l'adeguata preparazione degli insegnanti delle scuole italiane. Infatti, la stessa conformazione "standard" del tipo di esame introdurrebbe un limite sproporzionato, dal momento che il livello di conoscenza della lingua nella quale si insegna, come adeguato ai diversi tipi di materia, non può essere lo stesso in tutti i casi. Inoltre, abilitati al rilascio degli attestati di conoscenza dell'italiano, necessari all'acquisizione della qualifica di docente in Italia, sarebbero solo i due atenei suddetti, mentre nessuna analoga patente verrebbe riconosciuta a sia pur prestigiose istituzioni di altri Stati membri, sicuramente in grado di verificare con la stessa puntualità la padronanza della lingua italiana.

Stato della Procedura

Il 28 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.